



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 18.12.2014 (ore 15,40)

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO

I - MODIFICHE STATUTARIE: OSSERVAZIONI E RICHIESTE DEL MIUR

L'anno 2014, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 15,40 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università nominato con delibera del S.A. del 27.11.2013, con D.R. n. 2829 del 13.12.2013 e con D.R. n. 2085 del 9.8.2012, con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente	Assente x
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente	Assente x
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente	Assente x
9.	Sig. Agnello	Dario	Componente	Presente x	Assente
10.	Sig. Bagnato	Damiano	Componente	Presente	Assente x

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore generale	Presente x	Assente
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente	Assente x
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente	Assente x
3.	Dr. Musella	Antonio	Componente	Presente	Assente x

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Su invito del Magnifico Rettore è anche presente il Coordinatore del Collegio dei Prorettori, prof. Giovanni Cupaiuolo.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale,

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto.

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 14 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – 19 maggio 2012, n. 116;

Considerata la delibera datata 20.11.2014 concernente l'oggetto, con la quale il Senato accademico ha espresso il proprio parere/indirizzo in merito;

A **maggioranza assoluta** degli aventi diritto al voto (**10**), con **6** voti favorevoli resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

Università degli Studi di Messina

Struttura proponente

Direzione Generale

Area Organi Collegiali, Servizi Amministrativi e Documentali

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 18.12.2014

Oggetto: Modifiche statutarie: Osservazioni e richieste del MIUR.

Premesso:

- che, con nota prot. n.82932 del 15 dicembre 2014 che si allega alla presente delibera, il MIUR, con riferimento alle modifiche apportate allo Statuto dell'Ateneo, ha manifestato le proprie osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo statutario trasmesso;
- che le osservazioni riguardano gli artt. 20, 53, 54 e 57 e, precisamente:
 - **Art.20 – comma 1.** “Non si condivide la considerazione del rappresentante degli studenti all'interno del Nucleo di valutazione quale membro esterno del Nucleo stesso, non potendosi invero ritenere gli studenti una componente estranea all'Ateneo”;
 - **Art. 53 – comma 2.** “Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le previsioni della legge n.240/2010 utilizzano per la definizione della durata dei mandati degli organi di governo dell'Ateneo (Rettore, CdA e Senato) l'anno solare e non l'anno accademico”;
 - **Art. 54 – comma 5.** “Si segnala che la previsione secondo cui “*di norma non si procede al rinnovo se il periodo residuo del mandato è inferiore a sei mesi. In tal caso, il mandato è ricoperto dal professore decano competente*” non può trovare applicazione alle cariche previste dall'art. 2, comma 1, lettere d), g) e m) della l. n.240/2010, pena il rischio dell'elusione di quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo”;
 - **Art. 57 – comma 5.** “Il periodo conclusivo, con il quale viene disposto che “*decorso anche tale periodo di prorogatio, l'organo decade e le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dal decano dell'Ateneo nel caso del Rettore e, in tutti gli altri casi, dal professore decano componente il collegio presieduto dall'organo decaduto*” non è condivisibile, risolvendosi in una sostanziale elusione della generale disciplina della *prorogatio*. Decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza dell'organo, infatti, l'ordinamento non garantisce la possibilità di esercitare ulteriormente i poteri da parte di organi ormai decaduti o da parte di soggetti non investiti regolarmente della funzione da esercitare.”

Ritenuto

- che le osservazioni ministeriali siano ampiamente condivisibili;
- che sia opportuno adeguarsi alle predette osservazioni e, pertanto, si propone:

- all'Art.20 – comma 1, di sopprimere la parola “esterni”;
- all'Art. 53 – comma 2, di sopprimere l'intero comma 2.
- all'Art. 54 – comma 5, di inserire, dopo il quarto periodo, il seguente: “**Le disposizioni di cui ai due periodi precedenti non si applicano alle cariche previste dall'art. 2, comma 1, lettere d), g) e m) della legge n. 240/2010**”;
- all'Art. 57 – comma 5, di sopprimere il periodo conclusivo.

Visti:

- l'art. 6 della legge n.168/1989;
- la legge n.240/2010;

Tutto ciò premesso:

Propone

di esprimere parere favorevole in merito all'adeguamento alle predette osservazioni e richieste ministeriali, modificando, secondo le indicazioni del MIUR, gli artt. 20, 53, 54 e 57 dello Statuto, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale



Università degli Studi di Messina

Proposte di modifica oggetto di osservazioni MIUR



Università degli Studi di Messina

Adeguamento alle osservazioni MIUR

Art. 20
Nucleo di valutazione

1. È istituito il Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da cinque membri, tre dei quali esterni all'Ateneo. I componenti devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale; il loro curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Uno dei membri *esterni* è scelto tra gli studenti da un collegio composto dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli studenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario e al Comitato per lo sport universitario. L'elezione avviene, sulla base della valutazione comparativa dei curricula presentati in seguito ad apposito avviso pubblico, a maggioranza assoluta o, in caso di mancata elezione al primo turno, a seguito di ballottaggio tra i due candidati più votati. È condizione per la presentazione della candidatura essere regolarmente iscritti ad un corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. Per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale, si fa riferimento al curriculum universitario pregresso. La deliberazione di costituzione del Nucleo di valutazione di Ateneo è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I membri del Nucleo restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Essi eleggono al loro interno un Coordinatore con funzioni di Presidente.

2. Il Nucleo ha il compito di verificare, in relazione agli obiettivi di sviluppo dell'Università e con riguardo a parametri di

Art. 20
Nucleo di valutazione

1. È istituito il Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da cinque membri, tre dei quali esterni all'Ateneo. I componenti devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale; il loro curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Uno dei membri [**SOPPRESSO: esterni**] è scelto tra gli studenti da un collegio composto dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli studenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario e al Comitato per lo sport universitario. L'elezione avviene, sulla base della valutazione comparativa dei curricula presentati in seguito ad apposito avviso pubblico, a maggioranza assoluta o, in caso di mancata elezione al primo turno, a seguito di ballottaggio tra i due candidati più votati. È condizione per la presentazione della candidatura essere regolarmente iscritti ad un corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. Per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale, si fa riferimento al curriculum universitario pregresso. La deliberazione di costituzione del Nucleo di valutazione di Ateneo è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I membri del Nucleo restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Essi eleggono al loro interno un Coordinatore con funzioni di Presidente.

2. Il Nucleo ha il compito di verificare, in relazione agli obiettivi di sviluppo dell'Università e con riguardo a parametri di

<p>riferimento determinati dal Nucleo stesso, anche su indicazioni degli organi generali di direzione, nonché ad indicatori del contesto territoriale, la produttività della gestione complessiva delle risorse pubbliche impegnate nell'Università e, in particolare, la produttività della didattica e della ricerca, la congruità delle risorse disponibili ed i compiti delle singole strutture, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.</p> <p>3. In particolare spetta al Nucleo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; 2) verificare l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti; 3) verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge n. 240/2010; 4) assumere, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale; 5) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sulla ricerca dell'Ateneo nel suo complesso, dei Dipartimenti, delle singole unità di ricerca, comunque costituite, nonché sul contributo del personale che a tali attività di ricerca comunque collabora, valutando inoltre il rapporto tra i prodotti della ricerca e le risorse, sia finanziarie sia di personale sia infrastrutturali, fornite dall'Ateneo; 6) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sulla didattica, tenuto conto delle informazioni elaborate in sede di autovalutazione e degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, verificando in particolare 	<p>riferimento determinati dal Nucleo stesso, anche su indicazioni degli organi generali di direzione, nonché ad indicatori del contesto territoriale, la produttività della gestione complessiva delle risorse pubbliche impegnate nell'Università e, in particolare, la produttività della didattica e della ricerca, la congruità delle risorse disponibili ed i compiti delle singole strutture, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.</p> <p>3. In particolare spetta al Nucleo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; 2) verificare l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti; 3) verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge n. 240/2010; 4) assumere, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale; 5) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sulla ricerca dell'Ateneo nel suo complesso, dei Dipartimenti, delle singole unità di ricerca, comunque costituite, nonché sul contributo del personale che a tali attività di ricerca comunque collabora, valutando inoltre il rapporto tra i prodotti della ricerca e le risorse, sia finanziarie sia di personale sia infrastrutturali, fornite dall'Ateneo; 6) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sulla didattica, tenuto conto delle informazioni elaborate in sede di autovalutazione e degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, verificando in particolare
---	---

se venga tenuto sotto controllo l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi da parte di ciascun Corso di Studio;

7) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sui dottorati di ricerca dell'Ateneo.

4. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni sulle attività didattiche espresse dagli studenti frequentanti e trasmette annualmente una apposita relazione agli organi di governo dell'Ateneo ed agli organismi nazionali competenti e provvede alla pubblicazione dei dati complessivi sul sito di Ateneo.

5. Il Nucleo di valutazione si avvale di un apposito Ufficio di supporto.

Art. 53

Durata dell'anno accademico e delle cariche elettive

1. L'anno accademico ha inizio il primo ottobre ed ha termine il trenta settembre dell'anno seguente, fatta salva l'autonomia organizzativa delle strutture didattiche che possono deliberare un inizio anticipato dell'attività didattica.

2. *Le cariche elettive previste dal presente statuto sono assunte con effetto dal primo giorno dell'anno accademico successivo alle elezioni e hanno termine l'ultimo giorno dell'anno accademico prefissato di scadenza, salvo che non sia diversamente disposto.*

Art. 54

Principi elettorali

1. Non sono eleggibili a qualsiasi carica accademica indicata dal presente statuto:

a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione

se venga tenuto sotto controllo l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi da parte di ciascun Corso di Studio;

7) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sui dottorati di ricerca dell'Ateneo.

4. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni sulle attività didattiche espresse dagli studenti frequentanti e trasmette annualmente una apposita relazione agli organi di governo dell'Ateneo ed agli organismi nazionali competenti e provvede alla pubblicazione dei dati complessivi sul sito di Ateneo.

5. Il Nucleo di valutazione si avvale di un apposito Ufficio di supporto.

Art. 53

Durata dell'anno accademico e delle cariche elettive

1. L'anno accademico ha inizio il primo ottobre ed ha termine il trenta settembre dell'anno seguente, fatta salva l'autonomia organizzativa delle strutture didattiche che possono deliberare un inizio anticipato dell'attività didattica.

2. **[COMMA SOPPRESSO]**

Art. 54

Principi elettorali

1. Non sono eleggibili a qualsiasi carica accademica indicata dal presente statuto:

a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione

<p>complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio;</p> <p>b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a un anno di reclusione per delitto non colposo.</p> <p>2. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva soltanto se risultano regolarmente iscritti ad un corso di studio.</p> <p>3. Hanno la legittimazione elettorale passiva gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università, in regola alla data di presentazione delle candidature con il pagamento delle tasse universitarie relative all'anno accademico in corso. Gli studenti fuori corso, oltre il primo anno, non hanno la legittimazione passiva alle cariche previste dal presente Statuto e, qualora siano già componenti di organi elettivi, decadono dagli stessi. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>4. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono con il conseguimento del titolo di studio conclusivo del corso in cui sono iscritti all'atto della proposizione della candidatura.</p> <p>5. In caso di cessazione anticipata di un organo si procede senza indugio al rinnovo della carica ed il nuovo eletto resta in carica per il completamento del mandato residuo. Il periodo così ricoperto è computato ai fini dell'eventuale cumulo e limite di rielezioni.</p> <p><i>Di norma non si procede al rinnovo se il periodo residuo del mandato è inferiore a sei mesi. In tal caso, il mandato è ricoperto dal professore decano competente.</i> Tutte le candidature devono essere presentate nel termine indicato dal decreto di indizione delle elezioni.</p> <p>6. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono</p>	<p>complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio;</p> <p>b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a un anno di reclusione per delitto non colposo.</p> <p>2. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva soltanto se risultano regolarmente iscritti ad un corso di studio.</p> <p>3. Hanno la legittimazione elettorale passiva gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università, in regola alla data di presentazione delle candidature con il pagamento delle tasse universitarie relative all'anno accademico in corso. Gli studenti fuori corso, oltre il primo anno, non hanno la legittimazione passiva alle cariche previste dal presente Statuto e, qualora siano già componenti di organi elettivi, decadono dagli stessi. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>4. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono con il conseguimento del titolo di studio conclusivo del corso in cui sono iscritti all'atto della proposizione della candidatura.</p> <p>5. In caso di cessazione anticipata di un organo si procede senza indugio al rinnovo della carica ed il nuovo eletto resta in carica per il completamento del mandato residuo. Il periodo così ricoperto è computato ai fini dell'eventuale cumulo e limite di rielezioni.</p> <p>Di norma non si procede al rinnovo se il periodo residuo del mandato è inferiore a sei mesi. In tal caso, il mandato è ricoperto dal professore decano competente. Le disposizioni di cui ai due periodi precedenti non si applicano alle cariche previste dall'art. 2, comma 1, lettere d), g) e m) della legge n.240/2010. Tutte le candidature devono essere presentate nel termine indicato dal decreto di indizione delle elezioni.</p> <p>6. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono con</p>
---	--

con il conseguimento della laurea. La decadenza di cui al presente comma non si applica se lo studente rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, in prosecuzione degli studi intrapresi. La decadenza si applica ai rappresentanti nei Consigli di corso di studio. La decadenza si applica altresì ai rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, a meno che lo studente rappresentante risulti iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, afferente allo stesso Dipartimento, in prosecuzione degli studi intrapresi.

Art. 57

Funzionamento degli organi collegiali

1. Se non è diversamente disposto, gli organi collegiali dell'Università deliberano a maggioranza semplice, con la partecipazione della metà più uno dei componenti. I docenti in aspettativa per motivo di studio e di ricerca sono considerati assenti giustificati alle riunioni degli organi collegiali di appartenenza.
2. Ai fini della determinazione del numero legale e del computo della maggioranza assoluta, in tutti gli organi collegiali si tiene conto di tutte le componenti del collegio aventi titolo a partecipare alla seduta, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
3. La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria, salvo giustificati motivi. L'organo collegiale può non giustificare l'assenza. L'assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive ad un organo elettivo comporta la decadenza dalla carica. In tal caso, si fa luogo alla surroga o alla sostituzione del componente decaduto. La decadenza è deliberata dall'organo collegiale e dichiarata con decreto rettorale.
4. Gli organi collegiali sono convocati di norma per via telematica, con l'invio dell'avviso contenente l'ordine del giorno tramite e-mail personale a tutti i componenti e contestuale pubblicazione della convocazione sul sito di Ateneo.
5. Scaduto il mandato degli organi

il conseguimento della laurea. La decadenza di cui al presente comma non si applica se lo studente rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, in prosecuzione degli studi intrapresi. La decadenza si applica ai rappresentanti nei Consigli di corso di studio. La decadenza si applica altresì ai rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, a meno che lo studente rappresentante risulti iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, afferente allo stesso Dipartimento, in prosecuzione degli studi intrapresi.

Art. 57

Funzionamento degli organi collegiali

1. Se non è diversamente disposto, gli organi collegiali dell'Università deliberano a maggioranza semplice, con la partecipazione della metà più uno dei componenti. I docenti in aspettativa per motivo di studio e di ricerca sono considerati assenti giustificati alle riunioni degli organi collegiali di appartenenza.
2. Ai fini della determinazione del numero legale e del computo della maggioranza assoluta, in tutti gli organi collegiali si tiene conto di tutte le componenti del collegio aventi titolo a partecipare alla seduta, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
3. La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria salvo giustificati motivi. L'organo collegiale può non giustificare l'assenza. L'assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive ad un organo elettivo comporta la decadenza dalla carica. In tal caso, si fa luogo alla surroga o alla sostituzione del componente decaduto. La decadenza è deliberata dall'organo collegiale e dichiarata con decreto rettorale.
4. Gli organi collegiali sono convocati di norma per via telematica, con l'invio dell'avviso contenente l'ordine del giorno tramite e-mail personale a tutti i componenti e contestuale pubblicazione della convocazione sul sito di Ateneo.
5. Scaduto il mandato degli organi accademici

<p>accademici senza che sia stato completato il procedimento di rinnovo, questi restano in carica, in regime di <i>prorogatio</i>, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, al solo fine di esercitare l'attività di ordinaria amministrazione e di adottare gli atti urgenti e indifferibili.</p> <p><i>Decorso anche tale periodo di prorogatio, l'organo decade e le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dal decano dell'Ateneo nel caso del Rettore e, in tutti gli altri casi, dal professore decano componente il collegio presieduto dall'organo decaduto.</i></p>	<p>senza che sia stato completato il procedimento di rinnovo, questi restano in carica, in regime di <i>prorogatio</i>, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, al solo fine di esercitare l'attività di ordinaria amministrazione e di adottare gli atti urgenti e indifferibili. [PERIODO SOPPRESSO]</p>
---	---

Proposta di deliberazione per il C.d.A. del 18 dicembre 2014

PUNTO - MODIFICHE STATUTARIE: OSSERVAZIONI E RICHIESTE DEL MIUR

Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il redattore della proposta
Area organi collegiali, servizi amm.vi e
documentali

Il responsabile della struttura proponente
Direttore Generale
